


REGIONE ABRUZZO Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano – Vasto - Chieti (Cod. Fisc. Part. IVA 02307130696)		DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica CHIETI, Via Discesa delle Carceri, 6 Telefono 0871.358833 - Fax 0871357483
Prot. N° 046796 - U17-CH Allegati n. 1		Chieti li, 03/10/2017

Sigg. Operatori Sanitari
Servizio Igiene, Epidemiologia. e Sanità Pubblica
Loro Mail

Sigg. Medici di Medicina Generale
ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti
Loro Mail

Sigg. Pediatri di Libera Scelta
ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti
Loro Mail

Sigg. Sindaci
dei Comuni del territorio
della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti
Loro Mail

E, p.c.

Dott.ssa Stefania Melena
Dirigente del Servizio
Prevenzione e Tutela Sanitaria
Regione Abruzzo
Mail: dpf010@pec.regione.abruzzo.it

Dott. Giuseppe Torzi
Direttore Dipartimento di Prevenzione
Mail: giuseppe.torzi@asl2abruzzo.it

Oggetto	Invio nota del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria della Regione Abruzzo inerente: "Verifica regolarità documentazione vaccinale ai fini accesso scuole infanzia (0 – 6 anni)".
---------	---


Si riscontra e si rimette in allegato, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, copia della nota a firma della Dott.ssa Stefania Melena, Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria della Regione Abruzzo, ad oggetto: "Decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni in legge n. 119 del 31 luglio 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" – Verifica regolarità documentazione vaccinale ai fini accesso scuole infanzia (0 – 6 anni)".

In particolare si chiede:


- Ai Sigg. Operatori Sanitari dello scrivente Servizio, di attenersi tutti, alla piena osservanza e alla puntuale applicazione delle direttive impartite dal citato Decreto Legge convertito con modificazioni in legge n. 119, nonché a tutte le Circolari operative, Ministeriali e Regionali emanate in merito e già loro inviate, ivi compresa quest'ultima, allegata, nota Regionale;
- Ai Sigg. Sindaci di voler, cortesemente, far pervenire copia dell'allegata circolare regionale a tutti i Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai Responsabili dei Servizi educativi per l'infanzia, dei Centri di formazione professionali regionale e delle Scuole private non paritarie, presenti sul territorio del proprio Comune, con la raccomandazione di una puntuale applicazione delle direttive impartite dal citato Decreto Legge convertito con modificazioni in legge n. 119 e di tutta la Normativa di settore, vigente.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico
(Dott. Antonio Savino)




Il Direttore f.f.
(Dott.ssa Ada Mammarella Anchitella)





GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE
E IL WELFARE**
Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria

Al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale - USR Abruzzo
D.ssa Antonella Tozza

Al Presidente ANCI Abruzzo
Dr. Massimo Luciani

p.c. Ai Direttori Generali
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Ai Responsabili Servizi Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
delle Asl della Regione Abruzzo

All'Assessore alla Programmazione Sanitaria
Dr. Silvio Paolucci

Al Direttore del Dipartimento per la salute e il Welfare
Dr. Angelo Muraglia

Loro Sedi

Oggetto: Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni in legge n.119 del 31 luglio 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" - Verifica regolarità documentazione vaccinale ai fini accesso scuole infanzia (0-6 anni).

Come noto, l'art. 3 del Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni in legge n.119 del 31 luglio 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" dispone espressamente, ai fini dell'accesso alle scuole dell'infanzia (0-6 anni) quanto di seguito:

- al comma 1 che i **dirigenti scolastici** delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie **sono tenuti, all'atto dell'iscrizione** del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, **a richiedere** ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'art. 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La presentazione della predetta documentazione deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Il comma 3 sul punto chiaramente recita che per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, **la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso.**



GIUNTA REGIONALE

Per l'iscrizione a scuola quindi (servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie) giova ricordare, come opportunamente già chiarito attraverso le molteplici circolari esplicative del Ministero della Salute e del MIUR, la necessità della presentazione, alternativa di:

- a) idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni;
- b) idonea documentazione comprovante l'esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
- c) idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino;
- d) copia della prenotazione dell'appuntamento presso la Azienda sanitaria locale;
- e) Il genitore può anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto.

Anche la semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell'anno scolastico.

L'art. 5 della Legge 31 luglio 2017, n. 119 sul punto detta **disposizioni transitorie per l'anno scolastico 2017/2018**, chiarendo che:

1. entro il **10 settembre 2017** per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie:
 - per l'avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione;
 - per l'omissione, il differimento e l'immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione;
 - coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL.

Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, l'esonero, l'omissione o il differimento, nelle modalità come sopraspecificate, **i minori da 0 a 6 anni non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia** (servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie).

Ciò significa che, **a decorrere dal 12 settembre 2017, non hanno potuto avere accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l'11 settembre 2017 la documentazione soprariferita.**

Si rammenta infine che:

- ai sensi dell'art.3 comma 2 la mancata presentazione della documentazione - di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) - nei termini previsti deve essere segnalata, **entro i successivi dieci giorni**, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie alla Asl territorialmente competente;
- la Asl territorialmente competente, ove la medesima o altra Asl non si siano già attivate per la predetta violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento di cui all'art.1 comma 4 del decreto legge in oggetto.

Alla luce di quanto sopra, si invitano l'USR regionale e l'ANCI a verificare l'invio alle ASL di quanto richiesto da parte dei dirigenti scolastici dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia (ivi incluse quelle private non paritarie) ovvero a voler intraprendere iniziative affinché i dirigenti scolastici inviino tempestivamente alle Asl territorialmente competenti (dato il termine dei 10 giorni ormai scaduto il 21 settembre us) l'elenco dei bambini appartenenti alla fascia di età 0-6 anni ai quali è stato negato l'accesso ai servizi educativi per la infanzia e alla scuola dell'infanzia in quanto non abbiano fatto pervenire alcuna documentazione - di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) - nelle modalità soprarichiamate.



GIUNTA REGIONALE

Per l'iscrizione a scuola quindi (servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie) giova ricordare, come opportunamente già chiarito attraverso le molteplici circolari esplicative del Ministero della Salute e del MIUR, la necessità della presentazione, alternativa di:

- a) idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni;
- b) idonea documentazione comprovante l'esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
- c) idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino;
- d) copia della prenotazione dell'appuntamento presso la Azienda sanitaria locale;
- e) Il genitore può anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto.

Anche la semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell'anno scolastico.

L'art. 5 della Legge 31 luglio 2017, n. 119 sul punto detta **disposizioni transitorie per l'anno scolastico 2017/2018**, chiarendo che:

1. entro il **10 settembre 2017** per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie:
 - per l'avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione;
 - per l'omissione, il differimento e l'immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione;
 - coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL.

Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, l'esonero, l'omissione o il differimento, nelle modalità come sopraspesificate, **i minori da 0 a 6 anni non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia** (servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie).

Ciò significa che, **a decorrere dal 12 settembre 2017, non hanno potuto avere accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l'11 settembre 2017 la documentazione soprariferita.**

Si rammenta infine che:

- ai sensi dell'art.3 comma 2 la mancata presentazione della documentazione - di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) - nei termini previsti deve essere segnalata, **entro i successivi dieci giorni**, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie alla Asl territorialmente competente;
- la Asl territorialmente competente, ove la medesima o altra Asl non si siano già attivate per la predetta violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento di cui all'art.1 comma 4 del decreto legge in oggetto.

Alla luce di quanto sopra, si invitano l'USR regionale e l'ANCI a verificare l'invio alle ASL di quanto richiesto da parte dei dirigenti scolastici dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia (ivi incluse quelle private non paritarie) ovvero a voler intraprendere iniziative affinché i dirigenti scolastici inviino tempestivamente alle Asl territorialmente competenti (dato il termine dei 10 giorni ormai scaduto il 21 settembre us) l'elenco dei bambini appartenenti alla fascia di età 0-6 anni ai quali è stato negato l'accesso ai servizi educativi per la infanzia e alla scuola dell'infanzia in quanto non abbiano fatto pervenire alcuna documentazione - di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) - nelle modalità soprarichiamate.



GIUNTA REGIONALE

L'invio nominativo dei bambini, i cui genitori non abbiano presentato alcuna documentazione giustificativa ai fini dell'accesso a scuola, da parte dei Dirigenti scolastici alla Asl territorialmente competente consentirà alla stessa di attivare immediatamente le procedure per la verifica della regolarità e dell'eventuale recupero dello stato vaccinale al fine della riammissione all'accesso in tempi brevi ai servizi educativi per l'infanzia. Nella denegata ipotesi in cui i Dirigenti scolastici abbiano consentito, sotto la propria personale responsabilità, l'accesso ai servizi educativi per la infanzia e alla scuola dell'infanzia dei bambini appartenenti alla fascia 0-6 anni in assenza della documentazione come sopra richiamata, sarà cura comunque compito degli Stessi inviare l'elenco nominativo alla Asl territorialmente competente per l'attivazione degli adempimenti connessi.

In merito alla imperatività del diniego di accesso ai minori da 0 a 6 anni agli asili nido e alle scuole dell'infanzia (servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie) i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro l'11 settembre 2017 la documentazione soprariferita, giova evidenziare il parere espresso dal Consiglio di Stato n.02065/2017 del 26.9.2017 in riscontro al quesito formulato dalla Regione Veneto; detto parere prevede che "...in base al diritto vigente, già a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018(in corso) si applichi la norma, ricavabile dal combinato disposto degli art. 3, comma 1 e 5, comma 1, del decreto legge 7 giugno 2017, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n.119 secondo cui la presentazione della documentazione attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alla scuole dell'infanzia...".

Per quanto concerne la legittimità dello scambio dati Dirigenti scolastici-ASL, si rimanda a quanto anche esplicitato nella Circolare MIUR 0001622.16.8.2017 nella parte concernente "Trattamento dei dati" ove viene precisato che i dati personali, anche sensibili, "...possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali...".

Si rappresenta infine la necessità, al fine meramente conoscitivo, per lo scrivente Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento per la salute e il Welfare di avere contezza del numero dei bambini appartenenti alla fascia 0-6 anni privi della documentazione prevista e del numero dei bambini appartenenti alla fascia 0-6 anni ai quali è stato negato, in applicazione della riferita normativa, l'accesso ai servizi educativi per la infanzia e alla scuola dell'infanzia in quanto non abbiano fatto pervenire alcuna documentazione idonea siccome previsto dalla normativa citata. **I dati surrichiesti, suddivisi su base provinciale, dovranno essere trasmessi - entro e non oltre il 5 ottobre p.v. - all'indirizzo seguente dpf010@pec.regione.abruzzo.it**

Certi della massima collaborazione nella puntuale applicazione della normativa in oggetto, si inviano distinti saluti.

*Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania Melena
Firmato digitalmente*